



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Località Capoluogo – Piazza Gabriele D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)
C.F.80006060679 e P.I.: 00275030674
telefono: 0861.93130 – 0861.93473 - email: protocollo@comune.vallecastellana.te.it

ORDINANZA

N. 46 del 09-05-2019 Reg. Gen. PSI. 3377

OGGETTO: SISMA DEL 24/08/2016 -30/10/2016 e SUCCESSIVE REPLICHE -
ORDINANZA EDIFICIO CIMITERIALE PARZIALMENTE NON UTILIZZABILE SITO IN
Frazione LEOFARA.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che nei giorni 24/08/2016 – 30/10/2016 e 18/01/2017 si sono verificate forti scosse di terremoto sul territorio del Centro Italia, causando danni a persone e cose in diversi comuni della Provincia di Rieti, Ascoli Piceno e Teramo.
- Che la situazione è stata tale da aver causato la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale e l'emanazione di Ordinanza in base all' Art. 5 della Legge 225/1992;
- Che il Comune di Valle Castellana è tra i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di Emergenza:
- che il sisma ha causato gravi danni a vari edifici pubblici, privati e di culto siti nel territorio del Comune di Valle Castellana;
- che il Comune si è attivato per procedere ad una ricognizione diretta del territorio comunale a mezzo dei propri Tecnici al fine di rilevare danni a strutture Pubbliche e Private al fine di evitare ulteriori danni a persone e cose;

VISTA la relazione (scheda AeDES) dei tecnici incaricati dalla Protezione Civile, in data 04/04/2019 (Squadra 1484 – scheda 01 e 02 del 04/04/2019), con la quale è stato dichiarato "non utilizzabile", l'edificio cimiteriale sito in frazione LEOFARA del Comune di Valle Castellana,
Schede AeDES - " Edificio Temporaneamente Inagibile – esito B" per Recinzione e Cappella cimitero.

CONSIDERATO

- che sulla base del sopralluogo sopra indicato si rende necessario l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare l'immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cessano le condizioni e le ragioni di urgenza;
- -di dover provvedere tempestivamente a vietare il transito a mezzi e persone nelle vicinanze dei tratti di muro pericolanti e di dover transennare provvisoriamente le zone interessate per preservare persone e beni da eventuali crolli della struttura stessa;
- -di dover provvedere tempestivamente ad interdire l'utilizzo della cappella cimiteriale e di dover transennare provvisoriamente detta cappella cimiteriale per preservare persone e beni da eventuali crolli della struttura stessa;

VISTO

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, quale Ufficiale di Governo;